

**LA MEDIAZIONE CONCILIATIVA
DOPO LA SENTENZA N. 272/2012
DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

*Pierluigi Mazza**

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale: lettura delle motivazioni e riflessioni critiche. – 2. Proposte *de iure condendo* in tema di mediazione conciliativa civile e commerciale.

1. La recente sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2012¹ ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, il decreto legislativo n. 28 del 2010 nella parte in cui aveva introdotto la c.d. “mediazione obbligatoria”, nelle materie dallo stesso indicate, quale condizione di procedibilità dell’eventuale giudizio instaurato dinanzi al tribunale civile.

Lo scopo del legislatore delegato era l’introduzione e diffusione a livello nazionale della mediazione conciliativa quale metodo alternativo per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, al fine di contribuire significativamente alla deflazione del contenzioso pendente nei tribunali italiani i quali, com’è noto, sono talmente sovraccarichi – per la eccessiva litigiosità delle parti, spesso alimentata dagli avvocati delle stesse – da non riuscire più a garantire giustizia in tempi ragionevoli.

La scelta della “obbligatorietà” nelle materie più frequentemente oggetto di contenziosi giudiziari è stata dettata dall’esigenza di accelerare la diffusione della mediazione finalizzata alla conciliazione, rendendola – almeno inizialmente – un passaggio obbligato per i cittadini, in un paese come il nostro nel quale tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie è poco conosciuto ed applicato, oltre ad esser guardato con diffidenza da una buona parte degli avvocati (anche se i più giovani e lungimiranti si sono dichiarati ad esso favorevoli).

Non si comprende infatti – a meno che non si tratti di una questione di mero interesse economico e/o di potere – perché l’Avvocatura abbia letteralmente osteggiato sin dalle sue prime battute l’introduzione della media-

* Ricercatore di Diritto privato nell’Università degli Studi di Palermo e docente di Istituzioni di diritto privato II e Diritto civile II presso il Polo didattico di Agrigento.

¹ Pubblicata in G. U. il 12/12/2012.

zione obbligatoria, adducendo le più svariate motivazioni, quali la presunta violazione del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. o del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. o ancora del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., motivazioni che la stessa Corte costituzionale nella sua pregressa giurisprudenza in materia di procedure di conciliazione aveva già dichiarate infondate² e che nella odierna pronuncia non sono state neppure trattate nel merito, in quanto i giudici si sono concentrati sulla "assorbente" questione dell'eccesso di delega, con ciò di fatto confermando ancora una volta la sostanziale legittimità nel nostro ordinamento delle forme di mediazione conciliativa c.d. "obbligatorie", nell'ottica da un lato della diffusione di una cultura della risoluzione pacifica ed amichevole delle controversie e, dall'altro, della deflazione del contenzioso giudiziario che attualmente aggiunge, alle ingiustizie già patite dai cittadini per conto proprio, l'ulteriore ingiustizia dei lunghissimi tempi di attesa per ottenere una sentenza che definisca una controversia.

Non a caso la sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'incostituzionalità della previsione della mediazione obbligatoria esclusivamente per il vizio formale di eccesso di delega, peraltro sulla base di motivazioni che risultano opinabili in quanto fondate su esigue e generiche indicazioni contenute nella legge delega.

L'*iter* seguito dalla Corte muove dalla premessa che:

"Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alla norma che determina l'oggetto i principi e i criteri direttivi della delega, l'altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi.

Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano (*omissis*).

La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega: (*omissis*) occorre individuare la *ratio* della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente" e ancora "(*omissis*) verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli in-

² Cfr. Corte cost., sentenza n. 276/2000, pubblicata in G. U. il 19/07/2000.

dirizzi generali della stessa legge delega”.

Dopo una attenta ricognizione del diritto dell'Unione europea in materia, la Corte afferma che tale diritto “disciplina le modalità con le quali il procedimento può essere strutturato («può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro», ai sensi dell'art. 3, lett. a, della direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008), ma non impone e nemmeno consiglia l'adozione del modello obbligatorio, limitandosi a stabilire che resta impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio (art. 5, comma 2, della direttiva citata). Allo stesso principio, come risulta dal dispositivo, s'ispira la sentenza della Corte di giustizia richiamata (*omissis*)”³.

La Corte giunge alla conclusione che “Pertanto, la disciplina dell'UE si rivela neutrale in ordine alla scelta del modello di mediazione da adottare, la quale resta demandata ai singoli Stati membri, purché sia garantito il diritto di adire i giudici competenti per la definizione giudiziaria delle controversie” e “Ne deriva che l'opzione a favore del modello di mediazione obbligatoria, operata dalla normativa censurata, non può trovare fondamento nella citata disciplina”.

Invero, la delega⁴ si era limitata a prevedere l'introduzione della media-

³ Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione quarta, sentenza 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08, C-320/08, nella cui motivazione, al punto 65, si legge altresì la considerazione, con riferimento alle controversie nel settore dei servizi di comunicazione elettronica, che rispetto alla predisposizione di una procedura obbligatoria “*l'introduzione di una procedura di risoluzione extragiudiziale meramente facoltativa non costituirebbe uno strumento altrettanto efficace per la realizzazione degli obiettivi perseguiti*”, confermando, sia pure – come sottolinea la Corte costituzionale – in un *obiter dictum*, quello che è l'effettivo orientamento dell'Unione Europea in materia di mediazione e conciliazione, ossia il favore verso una mediazione obbligatoria che si affianchi alla mediazione facoltativa, in modo da rafforzarla, specie nelle materie in cui sussista un contenzioso diffuso o di massa e si renda necessario porre rimedio alla congestione dei tribunali.

⁴ Si riporta di seguito il testo della delega contenuta nell'art. 60 della legge n. 69/2009: “*Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali*”. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; *b)* prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; *c)* disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro; *d)* prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia; *e)* prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli; *f)* prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro; *g)* prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; *h)* prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera *g)* siano iscritti di diritto nel Registro; *i)* prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche; *l)* per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

zione conciliativa in materia civile e commerciale, senza parlare specificatamente né di facoltatività né di obbligatorietà della stessa, lasciando quindi spazio al legislatore delegato per una scelta discrezionale a favore dell'uno, dell'altro o di entrambi i tipi di mediazione conciliativa.

In assenza di una specifica e chiara indicazione sul tipo di mediazione da adottare, l'esplicito riferimento al rispetto e alla coerenza con la normativa comunitaria in materia, contenuto nella delega, non faceva poi che ampliare ulteriormente il margine di discrezionalità del legislatore delegato nella scelta suddetta, giacché, com'è noto, l'Unione europea ed in particolare il Parlamento europeo e la Corte di giustizia dell'Unione hanno dichiarato ammissibili forme di mediazione obbligatoria che abbiano costi ragionevoli e non

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti; *n)* prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione; *o)* prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181; *p)* prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; *q)* prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi; *r)* prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; *s)* prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.”.

precludano l'accesso alla giustizia⁵.

Il fatto, posto in evidenza dalla sentenza della Corte costituzionale, che la delega abbia previsto la possibilità – non l'obbligo – per il legislatore delegato di disciplinare la mediazione “anche” attraverso l'estensione della preesistente disciplina di cui al d. lgs. n. 5 del 2003 in materia di conciliazione societaria, e che quest'ultima fosse facoltativa e non obbligatoria, mentre indicava, senza imporla, al legislatore delegato una possibile via semplificata di attuazione della delega, non costituiva tuttavia una preclusione alla percorribilità di altre strade che risultassero anch'esse compatibili con gli obiettivi della delega, compresa l'opzione per una mediazione obbligatoria o mista (facoltativa in generale e obbligatoria per alcune materie), scelta quest'ultima poi concretamente effettuata con il d. lgs. attuativo n. 28 del 2010 e pienamente corrispondente alla *ratio* della delega di voler diffondere i metodi di risoluzione alternativa delle controversie e contribuire in modo significativo al deflazionamento dell'ingente contenzioso dei tribunali civili italiani.

Se, d'altro canto, come prima ricordato, per valutare il grado di discrezionalità del legislatore delegato è necessario tener conto “del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega e i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano”, dunque, alla luce delle direttive e della giurisprudenza dell'Unione europea e del contesto normativo nazionale che già conosceva e disciplinava singoli procedimenti di conciliazione obbligatoria dichiarati pienamente legittimi dalla stessa Corte costituzionale, e alla luce della *ratio* deflattiva della delega e dell'assenza in essa di una chiara indicazione che vincolasse all'adozione di un modello specifico di mediazione conciliativa, non sembra invero che sussistesse il dichiarato vizio di incostituzionalità per eccesso di delega.

E' importante inoltre precisare che il legislatore delegato non ha introdotto una mediazione obbligatoria a carattere generale ma viceversa una mediazione facoltativa generale, valida per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, affiancata da una mediazione obbligatoria limitata a singole materie, espressamente elencate, nelle quali ha ritenuto opportuno per ragioni varie rinforzare l'efficacia deflattiva della mediazione rendendola un passaggio obbligato per le parti in lite.

⁵ Sul punto mi si permetta di rinviare alle mie *Note in tema di mediazione e conciliazione*, in questa *Rivista*, 2011, 498 s.

Peraltro, non è pienamente condivisibile l'affermazione secondo cui “il carattere obbligatorio della mediazione non è intrinseco alla sua *ratio*”, in quanto se ciò è vero negli ordinamenti che sono culturalmente e socialmente adusi ai metodi *A.D.R.* (*Alternative Dispute Resolution*), come avviene ad esempio nei paesi di origine anglosassone⁶, lo stesso può non esser vero in quei sistemi, come l'attuale ordinamento italiano, ove il tasso di litigiosità ed il livello di congestione dei tribunali sono talmente alti che l'auspicato effetto deflattivo della mediazione difficilmente potrebbe essere ottenuto – almeno in una prima fase – soltanto attraverso la mediazione facoltativa e/o su invito del giudice.

Infine, la disposizione della legge delega che prevede il “dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione”, pur discorrendo di “possibilità” di avvalersi della mediazione, non è di per sé indicativa di una scelta esplicita ed univoca del legislatore delegante a favore della mediazione facoltativa e preclusiva nei confronti dell'introduzione di forme di mediazione obbligatoria pienamente compatibili con le finalità della delega, bensì, lo si ribadisce, nel silenzio del legislatore delegante sulla facoltatività e/o obbligatorietà della mediazione, è indicativa più semplicemente della volontà di stabilire un dovere generale e basilare di informazione da parte dell'avvocato ai propri clienti in merito all'esistenza della mediazione conciliativa quale via alternativa e stragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Di conseguenza l'aver previsto, nel d. lgs. attuativo, accanto all'obbligo di informativa sulla mediazione facoltativa, anche l'obbligo di informativa sulla mediazione obbligatoria, non è in contrasto con la suddetta prescrizione della legge delega, ma ne costituisce anzi il suo naturale sviluppo, una volta effettuata a posteriori dal legislatore delegato la scelta discrezionale di introdurre una mediazione mista (facoltativa in generale e obbligatoria in talune materie) in piena coerenza con la *ratio* e gli indirizzi generali della delega, interpretati sistematicamente anche alla luce del contesto normativo

⁶ Per una rapida panoramica sulla mediazione negli ordinamenti europei di *common law* vedi A. Giordano, *Mediation Ue: il Regno Unito tra formazione e albo professionale*, pubblicato il 29 marzo 2012 sulla rivista telematica *Fisco Oggi* (<http://fiscooggi.it>).

comunitario e nazionale.

Se infatti l'obiettivo del legislatore delegante era la diffusione di una cultura della risoluzione alternativa delle controversie e la riduzione del contenzioso giudiziario, il legislatore delegato si è mosso propriamente in tale direzione prevedendo, accanto a una mediazione facoltativa applicabile in generale a tutte le controversie aventi ad oggetto diritto disponibili, una mediazione "obbligatoria" – quale condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio – in talune materie espressamente elencate dallo stesso legislatore, in modo da favorire, soprattutto nella importante fase introduttiva, l'effettivo utilizzo e la diffusione di tale strumento innovativo di composizione delle controversie attraverso l'obbligo del suo esperimento nelle materie più frequentemente oggetto di liti tra i cittadini.

La previsione dell'obbligatorietà in singole materie, nell'ottica di rinforzare l'efficacia ed agevolare la diffusione della mediazione conciliativa, era pertanto – a parere di chi scrive – pienamente rispettosa sia dei principi del diritto e della giurisprudenza comunitari, sia dei principi e criteri direttivi della legge delega, apparendo a sua volta un eccesso, rispetto alla *ratio* della delega (ricordiamo: la diffusione della cultura della mediazione conciliativa e la deflazione del contenzioso giudiziario) ed al contesto normativo comunitario e nazionale in cui questa si colloca, la dichiarazione di incostituzionalità del d. lgs. 28/2010 per eccesso di delega nella parte in cui ha previsto e disciplinato la mediazione c.d. "obbligatoria".

2. A poco meno di tre anni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 28 del 2010 e due dall'entrata a regime della mediazione conciliativa obbligatoria, dopo tante energie umane impiegate e cospicui investimenti effettuati per la costituzione e l'avvio di una moltitudine di enti di mediazione e conciliazione in tutta Italia, a seguito della sentenza 272/2012 della Corte costituzionale si rende necessario, il più presto possibile, un intervento del legislatore che ponga rimedio al dichiarato vizio formale di eccesso di delega, ripristinando per legge l'obbligatorietà della mediazione nelle materie previste, quantomeno per un periodo transitorio (5-7 anni potrebbero essere sufficienti⁷) che

⁷ Si riporta di seguito il testo di un recente emendamento alla legge sviluppo, c.d. "salva mediazione", che propone di reintrodurre l'obbligatorietà della mediazione per un periodo di 5 anni: "Disegno di legge n. 3533, Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure per la crescita del Paese Emendamento 16.0.2 (proponente 536

consenta di raggiungere l'obiettivo improcrastinabile del decongestionamento dei tribunali civili italiani e contemporaneamente dia respiro a quel migliaio di enti di mediazione e conciliazione già costituitisi che adesso rischiano il fallimento, il tutto sempre nell'ottica di una giustizia civile complessivamente più efficiente ed efficace, rapida e meno costosa di quella attuale.

Sarebbe opportuna *de iure condendo* anche la previsione di un più serio percorso di professionalizzazione dei mediatori civili e commerciali, per esempio attraverso requisiti di istruzione più alti (laurea quinquennale, preferibilmente in materie giuridico-economiche) per l'accesso ai corsi di formazione per mediatori, la predisposizione di corsi almeno semestrali con simulazioni di incontri di mediazione e tirocinio effettivo presso gli organismi di mediazione e conciliazione, l'aggiornamento professionale continuo, l'istituzione di un albo professionale ed un maggiore coinvolgimento delle università e delle scuole post-universitarie di specializzazione per le (nuove) professioni⁸.

Senatore Ghigo) Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente: «Art. 16-*bis* (Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Sino al 31 dicembre 2017, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni."; b) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: "Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore" e prima delle parole: "può formulare una proposta di conciliazione.", sono inserite le seguenti: " , se le parti sono assistite da un avvocato,»".

⁸ Riguardo ai vantaggi che discenderebbero dalla attivazione di percorsi di formazione professionale affidati a docenti universitari di ruolo cfr. G. Spoto, *La mediazione civile e commerciale: luci*

Così come sarebbe opportuno estendere l'utilizzo della mediazione conciliativa telematica, rendendone obbligatoria la predisposizione presso tutti gli enti di mediazione e conciliazione anche sotto forma di mediazione in videoconferenza, in modo da consentire la partecipazione delle parti che abbiano comprovate difficoltà a raggiungere fisicamente la sede dell'organismo scelto da chi ha dato avvio alla mediazione.

Inoltre bisognerebbe rafforzare gli incentivi fiscali, prevedendo meccanismi di effettivo recupero di una parte delle spese sostenute per la mediazione, soprattutto in caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Infine, sarebbe auspicabile un ulteriore abbassamento dei costi ed una maggiore progressività delle indennità di mediazione, come pure un attento riesame delle singole materie da includere nella (o escludere dalla) mediazione obbligatoria anche in considerazione del grado di specificità e tecnicità delle questioni che esse pongono al mediatore⁹.

e ombre di una riforma indispensabile, in *questa Rivista*, 2010, 579 e 580.

⁹ Sul punto cfr. G. Vecchio, *Qualche valutazione sulle rilevanti novità in tema di media-conciliazione (una primissima lettura delle motivazioni della decisione della Corte costituzionale)*, in *Vita Notarile*, 2012, n. 3, 1263 e 1264.